



**SiciliAntica**

**Associazione per la Tutela e la Valorizzazione  
dei Beni Culturali e Ambientali**

## PROPOSTE EMENDATIVE, COMMENTI E OSSERVAZIONI DELL'ASSOCIAZIONE CULTURALE DI VOLONTARIATO SICILIANICA RIGUARDO AL DDL 698-500 IN DISCUSSIONE PRESSO L'ARS - V COMMISSIONE "CULTURA, FORMAZIONE, LAVORO"

SiciliAntica è un'Associazione culturale di volontariato, dal carattere regionale, che da oltre vent'anni opera nel territorio siciliano con numerose sedi dislocate in tutta l'Isola. L'Associazione promuove la ricerca, lo studio, la conoscenza, la tutela, la valorizzazione e la fruizione dei beni culturali, collaborando, fin dalla sua costituzione (15 dicembre 1996), con le Istituzioni preposte.

Con questo documento l'Associazione intende riprendere e specificare, in modo più dettagliato, i principali punti presentati nel corso dell'audizione del 19 maggio 2020, presso la Commissione V dell'ARS, dove SiciliAntica è stata convocata per esprimere le proprie osservazioni in merito al DDL 698-500.

### **PREMESSA**

Il DDL della V Commissione, che ne abbina ben due (Disposizioni in materia di Beni Culturali e di tutela del paesaggio e Norme per l'istituzione dei Poli Museali e dei Luoghi di Cultura), con tutto il rispetto, sembra un maldestro copia e incolla del codice Urbani (D. Lsg. 42/2004) in vigore già da sedici anni in Sicilia, in virtù del principio del recepimento dinamico.

Si tratta dunque sostanzialmente di una legge non necessaria che peraltro contiene diversi errori e delle disposizioni che non solo non risolvono gli annosi problemi che affliggono il nostro martoriato patrimonio culturale, ma anzi, paradossalmente, depotenziano ulteriormente gli organi preposti alla sua tutela.

**PROPOSTE EMENDATIVE E COMMENTI** (le integrazioni sono evidenziate in giallo, le correzioni in rosso)

**ART. 1:** 2. La Regione, al fine di preservare la memoria delle singole comunità territoriali, riconosce la conoscenza, conservazione, **TUTELA**, valorizzazione e fruizione del patrimonio culturale quale obiettivo fondamentale della propria azione di governo e fattore strategico dello sviluppo della comunità. A tal fine diffonde la conoscenza dei beni culturali della Sicilia, **ANCHE ATTRAVERSO INIZIATIVE DI EDUCAZIONE AL**

**PATRIMONIO**, stimola e incentiva le attività volte alla loro conservazione e assicura le migliori condizioni per la loro utilizzazione e fruizione pubblica.

IL COMMA 4 DI QUESTO ARTICOLO (“La Regione favorisce e sostiene la partecipazione dei soggetti privati, singoli o associati, alla valorizzazione del patrimonio culturale”) CONFLIGGE CHIARAMENTE CON IL COMMA 2, j) DELL’ART. 3 (la Regione persegue l’obiettivo di “favorire la partecipazione dei soggetti privati ...”).

**ART. 2:** 2. Gli interventi della Regione sono diretti al perseguimento dei seguenti obiettivi:

a) valorizzazione del patrimonio culturale della Sicilia, **MATERIALE E** immateriale, conservato negli istituti e luoghi della cultura e diffuso sul territorio

ELIMINARE IL PUNTO E) DEL COMMA 2 IN QUANTO NON SI CAPISCE CUI PRODEST ED È UN PERIODO SCRITTO IN MODO CONFUSO E SINTATTICAMENTE ERRATO.

**ART. 4:** AL COMMA 1, TRA LE VARIE TIPOLOGIE DI BENI CULTURALI ELENcate, VANNO AGGIUNTI I BENI ARCHITETTONICI.

**ART. 6, COMMA 1 A) E B):** 1. Sono subordinati ad autorizzazione del dirigente generale del dipartimento dei beni culturali e dell’identità siciliana:

a) la rimozione o la demolizione, anche con successiva ricostituzione, dei beni culturali;

b) lo spostamento, anche temporaneo, dei beni culturali mobili;

c) lo smembramento di collezioni, serie e raccolte;

d) il trasferimento ad altre persone giuridiche di complessi organici di documentazione di archivi pubblici, nonché di archivi privati per i quali sia intervenuta la dichiarazione ai sensi dell'articolo 13 del d. lgs. 42/2004.

2. Lo spostamento di beni culturali, dipendente dal mutamento di dimora o di sede del detentore, è preventivamente denunciato al soprintendente, che, entro trenta giorni dal ricevimento della denuncia, può prescrivere le misure necessarie perché i beni non subiscano danno dal trasporto.

LE AUTORIZZAZIONI PER LA RIMOZIONE E LA DEMOLIZIONE DI UN BENE CULTURALE, COSÌ COME PER IL SUO SPOSTAMENTO DEVONO ESSERE RILASCIATE DALLE SOPRINTENDENZE CUI SPETTA, PER LEGGE, LA TUTELA E LA SALVAGUARDIA DEL PATRIMONIO CULTURALE SICILIANO CHE INVECE, SECONDO QUANTO RECITA IL COMMA 2 DELL’ART. 6, POSSONO LIMITARSI SOLTANTO, IN CASO DI SPOSTAMENTO, A PRESCRIVERE EVENTUALI MISURE PER EVITARE CHE IL BENE SUBISCA DANNI. PERALTRO I BENI CULTURALI IMMOBILI NON POSSONO ESSERE NÉ RIMOSSI NÉ DEMOLITI E LE COLLEZIONI, SERIE E RACCOLTE NON POSSONO ESSERE SMEMBRATE.

DA MODIFICARE ANCHE LE DISPOSIZIONI PREVISTE DALL’ART. 7 CHE AL COMMA 1 RECITA: 1. Per gli interventi su beni culturali pubblici da eseguirsi da parte di amministrazioni della Regione, di altri enti pubblici territoriali, nonché di ogni altro ente

ed istituto pubblico, l'autorizzazione necessaria ai sensi dell'articolo 6 può essere espressa nell'ambito di accordi tra la Regione ed il soggetto pubblico interessato.

ANCHE IN QUESTO CASO LE SOPRINTENDENZE VENGONO ESAUTORATE DAL RILASCIO DELLE AUTORIZZAZIONI, IN VIRTÙ DI UN NON BEN CHIARO ACCORDO "TRA REGIONE E IL SOGGETTO PUBBLICO INTERESSATO".

**ART. 8:** ALLA PAROLA CONSERVAZIONE AGGIUNGERE **E TUTELA**

1. La conservazione **e la tutela** del patrimonio culturale **sono** **assicurate** mediante una coerente, coordinata e programmata attività di studio, ricerca, prevenzione, manutenzione e restauro di cui è competente il Centro regionale per la progettazione **e** il restauro di cui all'art 9 della legge regionale 1 agosto 1977 n. 80.

2. Per prevenzione si intende il complesso delle attività idonee a **limitare** **evitare** le situazioni di rischio connesse al bene culturale nel suo contesto.

3. Per manutenzione si intende il complesso delle attività e degli interventi destinati al controllo delle condizioni del bene culturale e al mantenimento dell'integrità, dell'efficienza funzionale e dell'identità del bene e delle sue parti.

4. Per restauro si intende l'intervento diretto sul bene attraverso un complesso di operazioni finalizzate all'integrità materiale ed al recupero del bene medesimo, alla protezione ed alla trasmissione dei suoi valori culturali.

E IL CENTRO REGIONALE PER LA PROGETTAZIONE E IL RESTAURO DOVREBBE OCCUPARSI DI QUESTO DA SOLO? ANCHE IN QUESTO CASO RISULTA ASSENTE L'INTERVENTO DELLA SOPRINTENDENZA CUI LE LEGGI REGIONALI 80 E 116, ANCORA VIGENTI, ATTRIBUISCONO TALE COMPITO ISTITUZIONALE.

**ART. 9:** 1. E' vietato collocare o affiggere cartelli o altri mezzi di pubblicità sugli edifici e nelle aree tutelate come beni culturali. Il collocamento o l'affissione possono essere autorizzati dal soprintendente qualora non danneggino l'aspetto, il decoro o la pubblica fruizione di detti immobili. L'autorizzazione è trasmessa, a cura degli interessati, agli altri enti competenti all'eventuale emanazione degli ulteriori atti abilitativi.

SE È VIETATO NON SI PUÒ AUTORIZZARE, È UN'INCONGRUENZA

**ART. 10:** ELIMINARE DEL TUTTO IL COMMA 2, IN QUANTO LE DIZIONI IN ESSO RIPORTATE SONO PARZIALI E INUTILI IN QUESTO CONTESTO.

**ART. 12:** 2. Fanno parte del Sistema museale regionale i musei pubblici **non statali** e **i musei** privati **della Regione**, singolarmente o aggregati in reti costituite ai sensi dell'articolo 6, che svolgono la loro funzione culturale, di ricerca ed educativa a servizio della comunità, che risultano in possesso degli standard minimi previsti dai livelli uniformi di qualità per i musei, necessari per essere accreditati al Sistema museale nazionale.

**ART. 13:** PRESENTA UN'EVIDENTE INCONGRUENZA TRA I COMMI 1, 2, 3 e 4, DOVE SI FA RIFERIMENTO ALLA COSTITUZIONE DI RETI MUSEALI, E IL COMMA 5 CHE RECITA:

5. Con delibera di Giunta regionale, nell'intero territorio regionale può essere costituita una sola rete museale.

NEI PRIMI QUATTRO SI FA RIFERIMENTO A PIÙ RETI, NEL COMMA 5 A UNA SOLA.

**ART. 14, COMMA 6:** L'incarico di Direttore della rete museale è conferito dall'Assessore regionale dei beni culturali e dell'identità siciliana, previo parere della Giunta regionale, a un dirigente regionale con almeno dieci anni di effettivo servizio e in possesso di curriculum scientifico di alta qualificazione con esperienza gestionale, organizzativa e di amministrazione attiva prevalente nel settore dei beni culturali. Il relativo incarico può essere conferito con procedure di selezione pubblica internazionale, da espletarsi previo apposito regolamento emanato con decreto dell'Assessore regionale dei beni culturali e dell'identità siciliana, a persone esterne all'amministrazione di particolare e comprovata qualificazione professionale in materia di tutela e valorizzazione dei beni culturali e in possesso di una documentata esperienza di elevato livello nella gestione di istituti e luoghi della cultura. I candidati (interni o esterni) che partecipano alla selezione dovranno presentare all'atto della domanda un articolato piano strategico di gestione, organizzazione, sviluppo delle attività del parco che si andrà a dirigere. Esso sarà oggetto di valutazione da parte della commissione esaminatrice nominata dall'Assessore regionale per i beni culturali e l'identità siciliana.

ANCHE IN QUESTO CASO VA CHIARITO MEGLIO IL CONCETTO: SI TRATTA DI UNA RETE MUSEALE O DI PIÙ DI UNA?

RIGUARDO ALLE MODIFICHE DA APPORTARE ALLA LEGGE REGIONALE N. 20 DEL 2000, ALL'ART. 10 PARE PIUTTOSTO CONFUSA LA DISPOSIZIONE CHE DOVREBBE PREVEDERE LA NOMINA DEL DIRETTORE DEL PARCO ARCHEOLOGICO IN QUANTO NON SI COMPRENDE IN MODO CHIARO SE È CONFERITA DALL'ASSESSORE BCIS O SE È CONFERITA CON PROCEDURE DI SELEZIONE PUBBLICA INTERNAZIONALE. SI POTREBBE MODIFICARE TALE ARTICOLO CONFERENDO L'INCARICO AD UN ARCHEOLOGO SELEZIONATO MEDIANTE UN CONCORSO PUBBLICO PER TITOLI ED ESAMI.

AL COMMA 7 DELL'ART. 20 NON VANNO ASSOLUTAMENTE SOPPRESSE LE PAROLE: "previo parere del Consiglio regionale dei beni culturali" PERCHÉ, DI FATTO, SI ASSEGNEREBBE L'ISTITUZIONE DI PARCHI ARCHEOLOGICI ESCLUSIVAMENTE ALL'ASSESSORE BCIS, SENZA CONTRADDITTORIO.

QUANTO ALLE MODIFICHE APPORTATE ALL'ART. 23 DELLA STESSA LEGGE, DENOMINAZIONE A PARTE, NON SI NOTA ALCUN SOSTANZIALE CAMBIAMENTO SE NON L'AGGIUNTA DI UN ALTRO COMPONENTE PROVENIENTE SEMPRE DALL'AMMINISTRAZIONE REGIONALE, MENTRE CONTINUA AD ESSERE INSUFFICIENTE LA PRESENZA DI ESPERTI E, IN PARTICOLARE, DI ARCHEOLOGI.

**ART. 42:** VA CORRETTA LA FRASE "A partire dal 2018".

**ART. 43:** IN MERITO ALL'ART. 4 DELLA LEGGE REGIONALE 80/1977, SE DA UN LATO LA SUA SOSTITUZIONE CON UN ALTRO ARTICOLO PREVEDA UNA COMPOSIZIONE PIÙ SNELLA DEL CONSIGLIO REGIONALE, ORA

DENOMINATO PER I BENI CULTURALI E PAESAGGISTICI, DALL'ALTRO NE SVILISCE LE COMPETENZE RIDUCENDOLO A MERO ORGANO CONSULTIVO DELL'ASSESSORATO BCIS, I CUI COMPONENTI PERALTRÒ, PRESIDENTE COMPRESO, SONO NOMINATI PROPRIO DALL'ASSESSORE.

DALL'ART. 47 IN POI NON SI RICHIAMANO PIÙ I CONTENUTI DEL CODICE URBANI, A COMINCIARE DALLA DEFINIZIONE DI PAESAGGIO CHE L'ART. 131 DELLA LEGGE 42/2004 DEFINISCE IN MODO PIÙ CORRETTO ED ESAUSTIVO. TALE DEFINIZIONE ANDREBBE QUINDI RIPORTATA NEL TESTO.

**ART. 49**, COMMA 1 A) E B):

1. I Comuni e le Unioni dei comuni attuano le disposizioni previste dal piano paesaggistico regionale. Ai comuni in forma singola o associata sono attribuite le seguenti funzioni:

- a) l'autorizzazione paesaggistica ai sensi dell'articolo 52;
- b) l'accertamento di compatibilità paesaggistica, nonché le funzioni relative alla compatibilità paesaggistica delle opere edilizie.

2. Le funzioni di rilascio delle autorizzazioni paesaggistiche sono svolte dal responsabile dello sportello unico dell'edilizia che cura l'intero procedimento amministrativo

L'AUTORIZZAZIONE NON PUÒ ESSERE RILASCIATA DAI COMUNI O DALLE UNIONI DI COMUNI, MA DALLE SOPRINTENDENZE.

**ART. 54**: 2. La documentazione a corredo del progetto è preordinata alla verifica della compatibilità tra interesse paesaggistico tutelato e intervento progettato. Esse è individuata su proposta dell'Assessore regionale per il territorio e l'ambiente con decreto del Presidente della Regione.

ANCHE IL COMMA 2 DELL'ART. 54 VA NELLA STESSA DIREZIONE, ESAUTORANDO ANCORA UNA VOLTA LE SOPRINTENDENZE. QUINDI VA MODIFICATO.

## **OSSERVAZIONI**

Come si è evidenziato già in premessa, il DDL 698-500 non propone misure efficaci per la risoluzione della grave crisi in cui versano da tempo i nostri Beni Culturali e Ambientali. Per contribuire realmente alla risoluzione del problema occorrerebbe innanzitutto rendere più efficiente l'apparato burocratico, attraverso il rispetto delle leggi, in modo da consentire agli organi preposti alla tutela del nostro patrimonio culturale e paesaggistico di poter agire e intervenire, soprattutto nelle emergenze, senza dover avviare un lungo e inutile iter burocratico con il superiore Assessorato. A tal fine si ritiene assolutamente necessario modificare in modo sostanziale, se non addirittura abrogare, la legge regionale 10/2000 che ha istituito il ruolo unico della dirigenza, abolendo di fatto in Sicilia qualsiasi specificità del ruolo tecnico dei beni culturali, rendendo così possibili le distorsioni a tutti evidenti nell'organizzazione interna del Dipartimento, producendo una perdita di autonomia e di autorevolezza delle sue strutture tecnico-scientifiche. Non si può tollerare il fatto che nell'organigramma pubblicato sul sito istituzionale siano esclusi dai quadri direttivi tutti i funzionari archeologi e storici dell'arte, mentre Musei, Gallerie storico-artistiche e Parchi archeologici sono diretti da architetti, agronomi e geologi e questo accade anche per le unità operative. Nelle dieci Soprintendenze dell'Isola inoltre la direzione delle sezioni tecnico-scientifiche che dovrebbe essere riservata, ai sensi della legge regionale 116/80, ai tecnici

specializzati nelle diverse discipline di competenza, è appannaggio quasi esclusivo di architetti, che hanno la responsabilità, nella maggioranza dei casi, delle sezioni storico-artistiche e, a volte, delle sezioni archeologiche, dove peraltro molto spesso manca completamente il funzionario archeologo. Il rispetto delle competenze tecniche nell'affidamento degli incarichi direttivi all'interno degli Enti di tutela costituisce, infatti, la premessa indispensabile a qualsiasi azione che voglia promuovere attività di ricerca, valorizzazione e gestione del diffuso mosaico di cui è composto il paesaggio storico siciliano.

È necessario quindi predisporre una pianta organica rispettosa delle leggi nazionali e regionali di tutela e dotare di cospicue risorse finanziarie il settore dei Beni Culturali.

Sarebbe inoltre opportuno istituire presso le Soprintendenze un elenco a scorrimento dal quale estrapolare il nome dell'archeologo nell'eventualità di vigilanza di opere pubbliche, in modo tale che il tecnico sia scelto solo dall'amministrazione e non dal privato. Ciò a maggiore tutela dei Beni Culturali, onde evitare interferenze e conflitti di interesse nella vigilanza, che purtroppo accadono di frequente.

Occorre infine creare un circuito virtuoso che attivi tutte le forze positive, interne ed esterne, alle Istituzioni di tutela. Le Soprintendenze, i Musei, i Parchi archeologici, a partire da una riconquistata autorevolezza scientifica e tecnica, devono divenire luoghi di ricerca e formazione, accogliendo le istanze di partecipazione delle comunità locali. È assolutamente necessaria peraltro una diffusione democratica delle conoscenze, con l'ausilio delle Associazioni culturali di volontariato che da anni svolgono tale funzione, per generare una consapevole appropriazione del patrimonio culturale da parte dei cittadini, contribuendo così, in modo veramente concreto, alla costruzione civile della nostra Regione e del nostro Paese.

Il Presidente Regionale  
(Prof.ssa Simona Modeo)

